



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021

Si porta a conoscenza della cittadinanza che la Regione Puglia, con Determinazione Regionale Nr. 412 del 09/12/2022 ha assegnato al Comune di Carosino Euro 6.437,10 per agevolare il pagamento dei canoni di locazione mediante l'erogazione di contributi in favore dei cittadini che ne faranno domanda, e che dimostreranno di possedere i requisiti richiesti. L'Amministrazione Comunale, con Deliberazione Nr. 2 del 10/01/2023, ha integrato detto contributo Regionale con fondi del bilancio Comunale per un importo di Euro 1.400,00.

Preso atto che l'erogazione delle suddette somme è subordinata alle successive procedure che il Comune dovrà porre in essere ed agli esiti delle stesse.

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999 che stabilisce i requisiti minimi per beneficiare dei contributi e fissa l'ammontare massimo del contributo concedibile.

I soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono richiedere un contributo per il rimborso dei canoni di locazione, improrogabilmente, entro le ore 12,00 del 25/02/2022 e potranno presentare le relative domande utilizzando i modelli predisposti dal Comune reperibili presso l'Ufficio Servizi alla Persona.

I contributi saranno erogati in favore degli aventi diritto nel rispetto della graduatoria a partire da quelli della fascia A e fino all'esaurimento della somma disponibile pari ad Euro **7.837,10** salvo finanziamenti superiori da parte della Regione.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Il reddito di riferimento è:
 - per i soggetti rientranti nella fascia A) di cui al citato D.M. del 07/06/99, Articolo 1, Comma1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia A) il limite massimo di reddito è di Euro 13.405,08 (Circolare INPS Nr. 197/2021);
 - per i soggetti rientranti nella fascia B) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'Articolo 21 della Legge Nr. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia B), il limite massimo di reddito è fissato in Euro 15.250,00;
- b) Cittadinanza italiana;
- c) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione;
- d) Residenza nel Comune di Carosino in un immobile condotto in locazione;
- e) Contratto di locazione ad uso abitativo condotto in locazione nel corso dell'anno 2021, regolarmente registrato, che non rientri nelle categorie catastali **A1, A8, A9**;

- f) Sono ammesse al contributo le domande relative ad alloggi accatastati con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto **attiene alla superficie, che non potrà dunque superare 95 mq. di superficie utile, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (presenza di almeno 5 componenti) o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali.**
- g) Destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico – L.R. 15 Novembre 2017, Nr. 45, Articolo 6, comma 4, lettera b) aventi i seguenti requisiti:
- ✓ residenti in Puglia;
 - ✓ disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dall'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
 - ✓ presenza di figli minori non autosufficienti ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, Nr. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'Articolo 2, comma 2 della L.R. Nr. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui D.L. Nr. 11/2009, convertito, con modificazioni, della L. n.38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

SONO ESCLUSE DAL CONTRIBUTO

- 1) le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- 2) le domande relative ai nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente al 2021:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale su un alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all'Articolo 2 – lettera c) ai sensi della Legge Regionale Nr. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
 - alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'Articolo 2, comma 3 della Legge Nr. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- 3) le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- 4) le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche.

I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28/01/2019, Nr. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28/03/2019, Nr. 26 e ss.mm.ii., come stabilito dall'Articolo 1, comma 5, del Decreto Ministeriale 12 Agosto 2020;

SI PRECISA CHE:

Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello

730/2021, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (Articolo 3, comma 1, lettera e) della L.R. Nr. 10/2014, integrato dalla L.R. Nr. 67/2017).

Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore all'90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- ✓ dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del comune, oppure
- ✓ dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- ✓ nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Non saranno ammesse a contributo domande presentate da lavoratori autonomi, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale (Nr. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o soggetto portatore di Handicap, nucleo familiare mono genitoriale, altre situazioni di disagio sociale emotivamente individuate dal bando comunale).

Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2021 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro.

Il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2021, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

DURATA ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI CAUSE DI DECADENZE

Il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile sarà quantificato nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 07/06/1999, Articolo 1 ed Articolo 2, comma 3 – e comunque nei limiti della somma stanziata con Deliberazioni della Giunta Comunale Nr. 2 del 10/01/2023:

1. per i soggetti di cui alla fascia A) l'incidenza del canone sul reddito sarà ridotta fino al 14%;
2. per i soggetti di cui alla fascia B) la Legge 457/78 Articolo 21 (cui si riferisce l'Art. 2 punto f) della Legge n.54/84) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2021 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00; per i suddetti soggetti l'incidenza del canone sul reddito sarà ridotta fino al 24%;
3. L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;

MODALITÀ' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli in dotazione presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune sito in Via Roma Nr. 73 dal **lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00** Reperibili anche dal sito www.comune.carosino.ta.it.

La domanda contiene un questionario sottoforma di autocertificazione formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo.

Si comunica, inoltre, che dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, Nr. 196 e ss.mm.ii., i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della procedura a cui si riferisce il presente avviso.

È obbligatorio allegare alla domanda copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità.

Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2021;
- copia della dichiarazione dei redditi (Mod.CUD-730-Unico 2022) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2021 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
- copia dell'Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i Cittadini dell'Unione europea);
- Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

ATTENZIONE: Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

SARÀ MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- l'incompletezza della domanda di partecipazione;
- la mancata apposizione della firma del richiedente;
- la mancanza della copia del documento di identità del Richiedente in corso di validità.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, dalla data di pubblicazione del presente Bando ed entro il giorno **27/02/2023 ore 12,00**, pena l'esclusione, presso l'UFFICIO Protocollo del Comune di Carosino oppure spedite a Mezzo PEC / Raccomandata al Comune di Carosino e comunque pervenute all'Ufficio Protocollo entro il **27/02/2023**.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

CAROSINO, lì, 26/01/2023

IL SINDACO

F.to Onofrio DI CILLO